

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbrini

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Luca Cice

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbrini

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel

Ezio Tartaglia

Finanza Straordinaria

Napoli, 15 li Aprile 2026

CIRCOLARE N.4/2026

Obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici

L'obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione dei corrispettivi è previsto dall'art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015 ed è efficace dall'1.1.2026.

Esso impone agli esercenti che certificano i corrispettivi mediante documento commerciale di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento tra i dati dei POS e i dati degli strumenti di certificazione

Per i POS già attivi all'1.1.2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, la comunicazione deve essere effettuata entro il 20.4.2026.

Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, invece, la comunicazione dell'abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Chiarimenti operativi

Di seguito si riportano gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nell'ambito di alcune FAQ pubblicate sul proprio sito.

Errata esclusione di un POS dall'elenco

Nell'ambito del servizio *web* per il collegamento, è possibile visualizzare l'elenco dei POS collegabili. Laddove l'esercente non riconosca la titolarità del POS ovvero intenda escluderlo dall'elenco perché non soggetto a collegamento, può farlo mediante un'apposita funzione (chiusura del POS). In caso di erronea esclusione, è possibile reinserire i dati identificativi tramite la funzione di inserimento manuale.

Franchising

Nell'ipotesi di un punto vendita in *franchising* in cui il POS è intestato al *franchisor* mentre il registratore telematico è intestato alla partita IVA dell'affiliato, il collegamento deve essere ugualmente effettuato. Tuttavia, poiché il POS non è visualizzabile in automatico nel servizio per il collegamento, l'esercente dovrà aggiungerlo con la funzionalità di inserimento manuale.

Via Santa Lucia, 50 – 80132

NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

Pagamento tramite assegno o bonifico

Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.

Invece, in caso di bonifico, il documento dovrà riportare l'indicazione "pagamento elettronico". Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento del corrispettivo non venga effettuato direttamente dal cliente ma tramite successivo bonifico da parte della società che eroga il credito al consumo.

Regime forfetario- limite di ricavi e compensi

Con la risposta a interpello 68/2026, l'Agenzia delle Entrate rettifica l'interpretazione diffusa con la citata risposta a interpello 26/2026; in particolare, viene ora chiarito che in presenza di compensi indebitamente percepiti per effetto dell'errore commesso da parte del committente, nell'erogare somme in parte non spettanti, è necessario considerare, ai fini del rispetto della soglia di 85.000,00 euro, *"i compensi effettivamente spettanti al soggetto che adotta il Regime Forfetario valorizzando, caso per caso, le circostanze che consentono di rilevare sia la sussistenza di errori (come, per esempio, nella fatturazione) che dei comportamenti assunti per porvi rimedio"*.

In altre parole, le somme erroneamente percepite dal contribuente a seguito di un suo inquadramento giuridico ed economico operato dal committente e poi risultato errato, ed effettivamente restituite *in toto* nell'anno successivo, non rilevano ai fini della verifica del rispetto della soglia di 85.000,00 euro di ricavi e compensi; di conseguenza, se il superamento di tale soglia è dovuto esclusivamente alle somme erroneamente percepite e successivamente restituite dal contribuente, non si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D" non iscritti in catasto

Con il DM 6.3.2026, pubblicato sulla *G.U.* 16.3.2026 n. 62, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha aggiornato, con riferimento all'anno 2026, i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell'IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili "a destinazione speciale", per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi), che risultano al contempo:

- non iscritti in Catasto;
- interamente posseduti da imprese;
- distintamente contabilizzati (art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

A seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare:

- prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%;

- moltiplicando detta rendita rivalutata per i coefficienti stabiliti dall'art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).

I coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) di cui all'art. 38 co. 2 del DL 124/2019 (tale disposizione rinvia al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dal citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

Registro delle imprese-

Obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori- imposta di bollo

Con la risposta 67/2026, l'Agenzia delle Entrate, in forza di un'interpretazione logico-sistematica, estende l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 16 co. 6 del DL 185/2008 per la comunicazione della PEC societaria, anche alla comunicazione della propria PEC effettuata dagli amministratori ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, in ragione dell'identità di *ratio* dei citati obblighi e dell'identità dell'iscrizione posta in essere nei due casi.

L'Agenzia rileva, però, che l'esenzione dall'imposta di bollo opera con esclusivo riferimento alle comunicazioni dei domicili digitali operate dagli amministratori puntualmente individuati nell'art. 5 co. 1 del DL 179/2012, mentre essa non è applicabile alle comunicazioni effettuate da altri soggetti, oppure alle comunicazioni che, oltre all'indicazione del domicilio digitale, abbiano anche ulteriori contenuti.

Compensi esenti nel lavoro sportivo dilettantistico

Un altro aggiornamento riguarda l'introduzione di una nuova codifica da inserire nel blocco "AltriDatiGestionali" per identificare il reddito esente dei lavoratori sportivi.

In sostanza, per riportare in fattura il riferimento ai compensi relativi all'ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all'art. 36 co. 6 del DLgs. 36/2021, che godono dell'esenzione fino a 15.000,00 euro annui, l'elemento "Tipo dato" può essere valorizzato con la stringa "ESENZSPORT".

Enti del Terzo settore - Pratiche relative al Runts

La modifica più rilevante consiste nella possibilità per il rappresentante legale dell'ente di delegare una persona di fiducia alla gestione delle pratiche relative al RUNTS.

La delega può essere limitata alla compilazione e all'invio delle istanze al RUNTS, o estendersi anche alla relativa sottoscrizione.

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al cinque per mille e deposito dei bilanci.

Come evidenziato dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le altre novità introdotte dal DM 13.1.2026 n. 2 riguardano, in particolare:

- la modifica del termine per il deposito dei bilanci;
- l'aggiornamento annuale dei dati sociali;
- le procedure di acquisto della personalità giuridica;
- la cancellazione dal RUNTS;
- la devoluzione del patrimonio;
- i canali di comunicazione con il RUNTS;
- i comitati;
- i modelli standard di statuto.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con il comunicato stampa del 23.3.2026, le nuove funzionalità del RUNTS legate al DM 13.1.2026 n. 2 diventano operative a partire dal 9.4.2026, a causa del necessario adeguamento del sistema informatico.

Enti del Terzo settore -Rendiconto per cassa in forma aggregata

Con il DM 18.2.2026, pubblicato sulla *G.U.* 21.3.2026 n. 67, il Ministero del Lavoro ha adottato il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 60.000,00 euro, secondo quanto previsto dall'art. 13 co. 2-*bis* del DLgs. 117/2017.

Il modello in oggetto ricalca l'impostazione adottata nel rendiconto per cassa, mediante l'indicazione:

- di uscite ed entrate a sezioni contrapposte;
- del dato comparativo riferito al precedente esercizio;
- della suddivisione degli importi in classi di attività
- del calcolo dei risultati sezionali in termini di avanzo/disavanzo.

A differenza del rendiconto di cassa, sono tuttavia indicate solo le macro-voci, senza il dettaglio delle loro componenti.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 del DM 18.2.2026, il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata è utilizzabile *“a partire dalla redazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario in corso alla data della pubblicazione”*, vale a dire dall'esercizio in corso al 21.3.2026.

Gruppo IVA - modalità di utilizzo del credito annuale

Con la risposta a interpello 30.3.2026 n. 88, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo del credito evidenziato in dichiarazione annuale da un Gruppo IVA.

Nel caso specifico, l'istante era il rappresentante di Gruppo e aveva anche il ruolo di società consolidante ai fini IRES.

Prospettando per il Gruppo IVA una posizione marcatamente a credito nella dichiarazione annuale per il 2025, il rappresentante ipotizzava di cedere al consolidato fiscale almeno una parte di tale credito IVA, indicandone l'importo nell'apposito rigo VX6 del modello dichiarativo.

L'Agenzia delle Entrate, però, non ha condiviso la soluzione ipotizzata dall'istante, osservando che la struttura del Gruppo IVA, il quale costituisce un soggetto passivo autonomo ai fini del tributo, impedisce la compensazione "orizzontale" del suo credito con debiti maturati in capo a uno dei suoi partecipanti, ancorché si tratti del rappresentante di gruppo (art. 4 co. 4 del DM 6.4.2018). Infatti, la compensazione può realizzarsi solo per i debiti e i contrapposti crediti, in essere tra i medesimi soggetti, mentre nel caso specifico vi sarebbe un'alterità soggettiva tra il soggetto che matura il credito (gruppo) e il soggetto che matura il debito verso l'Erario (singolo partecipante).

In definitiva, l'Agenzia afferma che il credito annuale del Gruppo IVA può soltanto essere chiesto a rimborso in presenza dei presupposti (art. 30 del DPR 633/72), oppure essere ceduto a terzi (compresi i singoli partecipanti al gruppo) ai sensi dell'art. 6 co. 5 del DM 6.4.2018.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
15.04.2026	Comunicazione per credito d'imposta	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta aggiuntivo del 14,6189% previsto dalla legge di bilancio 2026 per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024), che hanno validamente presentato la relativa comunicazione integrativa nel periodo dal 18.11.2025 al 2.12.2025, possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione: • attestante che non hanno ottenuto il riconoscimento, con riferimento a uno o più investimenti oggetto della suddetta comunicazione integrativa, del credito d'imposta transizione 5.0 di cui all'art. 38 del DL 19/2024; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il model-lo approvato dall'Agenzia con il provv. 16.2.2026 n. 56564 e il <i>software</i> disponibile sul relativo sito Internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato. Il termine finale per effettuare la comunicazione in esame è stabilito al 15.5.2026; non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
15.04.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di marzo 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di marzo 2026.
16.04.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di marzo 2026; • versare l'IVA a debito.

16.04.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025, devono versare la seconda rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.04.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di marzo 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16.04.2026	Versamento ritenute sui dividendi	I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte: • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre gennaio-marzo 2026; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre gennaio-marzo 2026.
16.04.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di marzo 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026.
18.04.2026	Presentazione domande per il "bonus sponsorizzazioni sportive"	Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda: • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dal 10.8.2024 al 15.11.2024, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni

		sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d'imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo <i>https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/</i>.
20.04.2026	Collegamento tra POS e registratori telematici	Gli esercenti che certificano i corrispettivi mediante il documento commerciale devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'abbinamento tra i dati identificativi dei POS e i dati identificativi degli strumenti di certificazione, in relazione ai POS già attivi alla data del 31.1.2026. Per i POS attivati successivamente al 31.1.2026, la comunicazione dell'abbinamento va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento ed entro l'ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
20.04.2026	Comunicazione operazioni in contanti con turisti stranieri	I soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e assimilati) e 74-ter (agenzie di viaggio e turismo) del DPR 633/72, che liquidano l'IVA trimestralmente o annualmente, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate nel 2025: • nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio italiano; • di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.
20.04.2026	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre gennaio-marzo 2026. La comunicazione deve avvenire: • in via telematica;

		• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati
22.04.2026	Comunicazione dati all'ENEA	I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi: volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; ultimati dall'1.1.2026 al 22.1.2026, oppure con lavori conclusi nel 2025 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2026.
27.04.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre gennaio-marzo 2026, in via obbligatoria o facoltativa.
30.04.2026	Domande per la nuova "rottamazione" dei ruoli	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2023 devono presentare l'apposita domanda per avvalersi della definizione agevolata delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione-quinquies"). Entro il 30.6.2026, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza. Il termine di pagamento delle somme dovute o della relativa prima rata scade il 31.7.2026.
30.04.2026	Trasmissione telematica Certificazioni Uniche relative ai professionisti, agenti e mediatori	I sostituti d'imposta o gli intermediari abilitati devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche 2026, relative al 2025: • contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, ovvero provvigioni

		per prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, in relazione a soggetti diversi dai contribuenti che adottano il regime forfettario (<i>ex art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014</i>) o il regime di vantaggio (<i>ex art. 27 del DL 98/2011, c.d. "contribuenti minimi"</i>); • utilizzando il modello "ordinario" della Certificazione Unica 2026, approvato dall'Agenzia delle Entrate; • nel rispetto delle previste specifiche tecniche.
30.04.2026	Dichiarazione annuale IVA	I contribuenti titolari di partita IVA devono presentare la dichiarazione annuale IVA: • relativa all'anno 2025 (modello IVA 2026); • esclusivamente in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).
30.04.2026	Opzione liquidazione IVA di gruppo	Le società ed enti controllanti che intendono avvalersi dal 2026 del regime di liquidazione dell'IVA di gruppo, ai sensi dell'art. 73 co. 3 del DPR 633/72, devono comunicare l'opzione: • all'Agenzia delle Entrate; • mediante la compilazione del quadro VG della dichiarazione IVA relativa al 2025 (modello IVA 2026).
30.04.2026	Regolarizzazione dichiarazioni e versamenti IVA	I contribuenti titolari di partita possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2024 (modello IVA 2025); • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione

		delle sanzioni ad un sesto del minimo.
30.04.2026	Presentazione modelli TR	I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR: • relativo al trimestre gennaio-marzo 2026; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. Il credito IVA trimestrale può essere: • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
30.04.2026	Imposta di bollo documenti informatici	I contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono versare l'imposta di bollo: • dovuta per l'anno 2025 in relazione ai documenti (diversi dalle fatture elettroniche) o registri emessi o utilizzati in forma informatica; • mediante il modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche; • secondo le modalità stabilite dalla ris. Agenzia delle Entrate 2.12.2014 n. 106.
30.04.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute dall'1.7.2025 al 31.10.2025: • devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, i modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025 cui era obbligato il defunto; • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2023 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2024 e degli anni precedenti.
30.04.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio

		mese di aprile 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di aprile 2026.
30.04.2026	Comunicazione compensi attività mediche e paramediche	Le strutture sanitarie private devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in relazione all'anno 2025: - l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi in nome e per conto di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche, per le prestazioni rese all'interno delle proprie strutture; - il codice fiscale e i dati anagrafici di ciascun esercente attività di lavoro autonomo mediche e paramediche.
30.04.2026	Comunicazione dati catastali	I soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, le variazioni dei dati relativi agli immobili insistenti sul territorio comunale: - intervenute nell'anno 2025; - acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
30.04.2026	Rendiconto annuale delle ONLUS	Le ONLUS, diverse dalle società cooperative, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito documento: - che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali; - in relazione all'anno 2025.
30.04.2026	Rendiconto sulle raccolte pubbliche di fondi	Gli enti non commerciali, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che effettuano raccolte pubbliche di fondi, devono redigere, in aggiunta al rendiconto annuale economico e

		finanziario, un apposito e separato rendiconto: • dal quale devono risultare le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; • in relazione all'anno 2025.
30.04.2026	Rendiconto sulle manifestazioni sportive dilettantistiche	Le associazioni sportive dilettantistiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono redigere un apposito rendiconto: • dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi che non concorrono a formare il reddito imponibile; • in relazione all'anno 2025.
30.04.2026	Correzione elenchi cinque per mille	Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei previsti requisiti, devono richiedere all'Ufficio del CONI territorialmente competente la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
30.04.2026	Correzione elenchi cinque per mille	Gli enti iscritti nel RUNTS devono richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali la correzione degli errori contenuti nell'elenco dei soggetti beneficiari della ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF, pubblicato sul relativo sito entro il 20.4.2026, a seguito delle domande presentate entro il 10.4.2026.
30.04.2026	Compensazione crediti verso lo Stato	Gli avvocati che vantano crediti per patrocinio a spese dello Stato devono: • esercitare l'opzione, per l'anno 2026, per l'utilizzo dei crediti in compensazione nel modello F24, per il pagamento dei propri debiti fiscali, dei contributi previdenziali per i dipendenti e dei contributi alla Cassa Forense;

		dichiarare la sussistenza dei requisiti per la suddetta compensazione.
--	--	--

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

